



# **Relazione sul governo societario**

ex. art. 6 D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016  
Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e al 31/12/2023

## **Sommario**

1.	Presentazione della Società.....	3
A.	Costituzione e <i>mission</i> .....	3
B.	Azionisti .....	4
C.	Governance .....	4
2.	Strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lg.).....	8
C.	Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate.....	14
D.	Azioni adottate.....	14
	Conclusioni.....	15

## 1. Presentazione della Società

### A. Costituzione e *mission e messa in liquidazione*

In data 6 agosto 2009 il Comune di Parma costituiva mediante atto unilaterale la società S.T.T. Holding S.p.A. “Società per la Trasformazione del Territorio” (di seguito “STT”), con capitale sociale pari a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), rappresentato da n. 150.000 (centocinquantamila) azioni nominative da euro 10,00 (dieci) ciascuna, interamente sottoscritte dal socio unico Comune di Parma. La Società nasceva come strumento organizzativo dell’Ente pubblico -mediante il quale il Comune avrebbe partecipato in altre società di scopo, aventi per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio- al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria dell’azione amministrativa delle singole società partecipate, pertanto un’azione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l’amministrazione comunale è portatrice.

Per raggiungere il suo obiettivo venivano conferite in STT le partecipazioni azionarie detenute in sette società di scopo ovvero:

- **Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione del programma di riqualificazione urbana dell’area gravitante attorno alla stazione ferroviaria.
- **Alfa - Agenzia Logistica Filiera Agroalimentari - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana che interessa la zona nord-ovest della città.
- **Authority - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, anche connessi all’insediamento a Parma dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
- **CasAdesso S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di alloggi destinati ad edilizia residenziale, con finalità sociale.
- **Metro Parma S.r.l.**, è stata costituita dal Comune di Parma per progettare e realizzare il “Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma” (c.d. metropolitana di Parma).
- **Città delle Scienze S.r.l.**, acquistata da STT in quanto proprietaria di un’area localizzata nella zona sud della città e individuata dal Comune di Parma come luogo per la realizzazione della nuova sede della Scuola per l’Europa di Parma.
- **SPIP S.r.l.**, avente ad oggetto l’acquisizione, la valorizzazione e l’urbanizzazione di aree da destinare principalmente ad insediamenti produttivi.
- **Parma Sviluppo s.r.l.**, è stata costituita con atto unilaterale di STT in data 6 ottobre 2010.

Nel corso degli anni successivi, in esecuzione delle linee guida strategiche approvate dal Socio Unico Comune di Parma, STT Holding ha implementato un Piano organico di razionalizzazione che ha comportato la riduzione del numero delle società controllate.

In data 25 maggio 2022, con atto a ministero notaio Carlo Maria Canali (rep. 76073 – racc. 33624), a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 aprile 2022, l'assemblea dei soci ha disposto lo scioglimento anticipato della società con contestuale liquidazione della stessa prendendo atto che lo scopo sociale è stato conseguito e che si sono esaurite le finalità per le quali la società era stata costituita.

Alla data di redazione del presente documento, STT Holding, possiede il 100% di 2 società ovvero Area Stazione STU SpA in liquidazione e Authority STU SpA in liquidazione.

### **B. Azionisti**

La Società è interamente controllata dal Comune di Parma che detiene il 100% del Capitale Sociale ed esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e segg. del codice civile: non sono presenti accordi parasociali.

### **C. Governance**

L'organo amministrativo della società, a cui compete anche la rappresentanza legale, è il liquidatore nella persona del dott. Thomas Gardelli, nominato in data 25 maggio 2022 dall'Assemblea dei Soci fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, con l'attribuzione di un compenso annuo pari a € 31.485,22 + oneri di legge.

### **D. Organi di controllo**

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci per il triennio 2022-2024 in data 25 maggio 2022 ed è così composto:

- Presidente Avv. Nicola Bianchi, compenso annuo pari a 9.000 € + oneri di legge;
- Membro Dott.ssa Donatella Bertozi, compenso annuo pari a 6.000 € + oneri di legge;
- Membro Dott. Enrico Zerbini, compenso annuo pari a 6.000 € + oneri di legge.

Nella medesima data l'Assemblea dei Soci, udita la proposta motivata del Presidente del Collegio Sindacale, ha affidato l'incarico di revisione legale dei bilanci 2022, 2023 e 2024 alla società Deloitte & Touche S.p.a attribuendogli un compenso annuo pari a 16.000,00 € + oneri di legge per i bilanci ordinari ed euro 4.000,00 oltre oneri di legge per eventuale revisione del bilancio consolidato.

S.T.T. Holding S.p.A. in qualità di socio di controllo, ha, sempre su proposta del Collegio Sindacale, conferito l'incarico di revisione legale dei bilanci civilistici (ed eventualmente del bilancio consolidato, ricorrendone i presupposti di legge) di: Area Stazione – Società di Trasformazione Urbana – S.p.A.; Authority – Società di Trasformazione Urbana – S.p.A. alla medesima società di revisione.

## **E. Struttura organizzativa**

La Società, ha sempre applicato il CCNL Terziario e Servizi. All'epoca della Sua costituzione contava su 12 dipendenti che però stante il permanere di una situazione di grave crisi aziendale, ha dovuto procedere ad un ridimensionamento dell'organico aziendale ricorrendo nel corso del tempo anche alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (cosiddetta CIGS). Nel corso del 2017 erano rimasti 5 dipendenti di cui 3 profili impiegatizi e 2 Quadri: nel 2017 i 3 profili impiegatizi erano in distacco presso altra partecipata mentre nei primi mesi del 2018 sono stati trasferiti alla stessa partecipata con l'utilizzo della mobilità tra partecipate prevista dal TUSP (Testo Unico Società Partecipate). STT Holding che fornisce service amministrativo, contabile, logistico e funzionale a tutte le 2 società del Gruppo tutt'ora attive, dispone ora di un solo dipendente con un profilo di quadro (fino a marzo 2021 i dipendenti erano due), che si occupa di dare esecuzione ai contratti di service stipulati singolarmente da STT con ciascuna delle società controllate nonché di svolgere le attività di RUP. In marzo 2021 era licenziato per giusta causa un dipendente della Holding, dopo che erano stati scoperti prelevamenti di denaro da parte dello stesso, che agiva illecitamente sui conti correnti di STTH nel periodo da novembre 2018 a febbraio 2021. I prelievi venivano effettuati mediante accrediti su una carta di credito facente capo allo stesso dipendente. Da successive verifiche fatte dalla Società emergeva che gli illeciti prelevamenti venivano occultati mediante alterazione degli estratti conto. Successivamente l'amministratore Unico di STTH riscontrava che anche per un'altra società controllata ALFA, negli anni 2016, 2017 e 2018 erano stati fatti bonifici a favore dello stesso dipendente. Come già sopra specificato è stata incaricata una Società esterna (PWC) che ha identificato le condotte fraudolente a danno del Gruppo, permettendo di redigere correttamente i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020.

Come già ribadito a tutt'oggi la società, in liquidazione, opera con un solo dipendente con un profilo di quadro, che si occupa di dare esecuzione a tutti i contratti di service stipulati singolarmente da STT con ciascuna delle società controllate, a svolgere funzioni di Rup nonché ad attivarsi per tutto quanto necessario all'attività delle società.

## **2. PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, C. 2, D.LGS. 175/2016**

### **A. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2023**

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società; l’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati deve formulare gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

In considerazione degli obiettivi di razionalizzazione individuati dal Comune di Parma (che prevedono la chiusura della società nel breve periodo non prima, chiaramente, di avere risolto le problematiche insite alle società partecipate) la misurazione del rischio di crisi aziendale non è oggetto di una specifica forma di valutazione tramite indici, proprio nella considerazione dello stato di liquidazione delle società del Gruppo.

Al riguardo ed al fine di evitare una duplicazione di informazioni si rimanda alle note integrative dei bilanci della società, chiusi al 31-12-2022 e 31.12.2023, che riportano esaustive informazioni relative agli accadimenti all'interno delle società partecipate riportanti, nei fatti salienti, anche nel presente documento ai paragrafi F) e G): in particolare si segnala che nel corso del 2022 la società ha registrato una perdita di bilancio di euro 18.290.857 frutto del recepimento della perdita civilistica della società partecipata Stu Stazione Spa generata dal rilevamento, dopo aggiornamento di perizia di stima di beni immobili, del valore decurtato di circa 18.000.000 di euro dei propri beni immobili.

Al riguardo, come già richiamato ampiamente nella nota integrativa, la società partecipata è stata posta in liquidazione, con effetto 23 settembre 2023, pur nella consapevolezza che un probabile accordo con l'unico creditore Amco riporterà l'equilibrio patrimoniale della partecipata e di conseguenza verrà ripresa la perdita di esercizio segnalata nel bilancio della controllante: i dati di bilancio 2023 confermano la totale assenza di elementi che possano far supporre nel breve periodo situazioni di rischio data, anche, dall'ampia tenuta del patrimonio netto (euro 26.136.479) della società controllante.

## B. Descrizione degli indicatori adottati e delle soglie di allarme stabilito

Non applicabile

## C. Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate

Non applicabile

## D. Azioni adottate

Non applicabile

## E. Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc3,4 e 5 D. Lgs.175/2016)

La Società, pur avendo una struttura organizzativa limitata essendo presente ad oggi un'unica risorsa di personale, mantiene un'attenta attività di controllo assegnata nelle funzioni specifiche al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all' Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art.6, co. 3 D. Lgs. 175/2016 si indicano nella seguente tabella gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamento interno	La società ha adottato una procedura che regola l'autorizzazione dei pagamenti (DAU n. 19/2021)	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi *
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di alcun supporto di internal audit.*

Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di Comportamento	La Società ha adottato: - Codice di Comportamento interno; - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 -Piano di prevenzione Della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare alcun programma di responsabilità sociale*

\*Più nel dettaglio si specifica quanto segue:

- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che prevede “regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale” si evidenzia che STT Holding S.p.A. ha approvato con DAU n. 17/2017 il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Inoltre, è stata approvata con DAU n. 19/2021 una procedura che regola l'autorizzazione del pagamento (procedura tesoreria) e con determina nr. 2022/09 è stato affidato all'ODV la revisione di tutte le procedure afferenti al Dlgs. 231/01
- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 175/2016 che prevede “un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione” si segnala che la Società non ha ritenuto opportuno dotarsi di alcun supporto di internal audit in relazione alle ridotta complessità organizzativa (n.1 dipendente “quadro”) ed alla peculiare condizione in cui versa la Società la quale, all'esito della revisione periodica 2021 prevede l'avvio di un percorso di liquidazione tenuto conto dell'esaurimento degli scopi sociali per cui era stata originariamente costituita e delle opportunità di riorganizzazione delle società di scopo che fanno capo a STT, anch'esse tuttavia con un orizzonte di operatività temporalmente limitato.
- In relazione all'art. 6 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 175/2016 che prevede codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società” si segnala che la Società ha adottato con determina nr. 35 del 10/10/2017 Codice Etico e con determina dell'Amministratore Unico nr. 45/2017 Codice di Comportamento, ad integrazione del Modello organizzazione e gestione 231/01;
- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 175/2016 che prevede “programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea” si segnala che la Società non ha assunto alcuno strumento previsto dalla norma richiamata in relazione alla peculiarità dell’attività svolta.

### **3. Strumenti di governo societario**

#### **A. Regolamenti interni**

La Società STTH si è dotata dei seguenti regolamenti interni:

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Procedura di tesoreria
- Codice di comportamento etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001

#### **B. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2000 e OIV**

La Società si è dotata di un modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

L'ultimo aggiornamento del modello, costituito dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale e Codice di comportamento Etico, è stato approvato con DAU n. 1 del 18/01/2021.

Con determina nr. 17 dell'8/4/2019 è stato formalizzato alla Grant Thornton l'incarico di ODV ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la quale ha continuato a svolgere un ruolo di controllo, redigendo anche per l'anno 2020 il documento di attestazione sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura - al 31 giugno 2020 - del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione ANAC, cosa che si è ripetuta analogamente nel 2021 con la validazione del documento anche da parte del Collegio Sindacale di STTH. Inoltre, con Dau nr. 2022/08 è stato confermato l'incarico triennale alla società Grant Thornton, che ha svolto un eccellente lavoro fino ad oggi, infatti l'Organismo di Vigilanza (ODV) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. L'ODV, sulla base di quanto sopra, ha attestato che il gruppo:

- ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente".
- ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Nonostante alcune considerazioni esterne dall'ODV afferenti a miglioramenti da porre in essere circa le attività di pubblicazione (necessità del formato aperto dei documenti ed integrazione di alcuni dati) si può certamente affermare che il Gruppo ha, quindi, adempiuto ai propri obblighi secondo le direttive ANAC e ha attuato alcune modifiche conformemente a quanto indicato dall'ODV nella propria relazione.

#### **C. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy**

##### **A. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy**

STT Holding Spa aveva provveduto a nominare, con determinazione n. 28/2019, il nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza individuandolo nella persona del Dott. Luca Alviggi, dipendente del Comune di Parma, assegnato in comando parziale e riconfermato in data 27/11/2020 per la durata di 24 giorni annui e successivamente riconfermato con d.a.u. 2022/4 per il periodo 1/01/2022/31/12/2022;

Nei tempi di legge, dopo aver espletato le prescritte formalità pubblicitarie, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2022- 2024 del Gruppo STT, predisposto secondo le ultime direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e analogamente con Dau nr .2022/11, ed è stato approvato il PTPCT 2022- 2024, pubblicato e sottoscritto nei termini di legge.

Con Dau nr. 46/2023 del socio STT Holding Spa è stato nuovamente richiesto il comando del dott. Luca Alviggi per l'anno 2024 quale RPCT, ma al momento non si è ancora riusciti ad ottenere il nulla osta da parte del Comune di Parma, nonostante ripetuti e reiterati solleciti, e pertanto si è proceduto con Dau n. 22 del 03/05/2024 alla revoca del dott. Alviggi Luca quale RPCT del Gruppo, lasciando STTH e le sue partecipate, al momento, senza nessun responsabile Anticorruzione

Il Piano, proposto nei contenuti dal RPCT e condiviso con gli Amministratori, ha presentato diverse novità, anche in considerazione delle criticità che erano state segnalate dall'Odv (Grant Thornton) nel documento di GAP Analysis predisposto nel 2019; ebbene, all'interno del Piano:

- sono stati previsti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (a titolo esemplificativo: formazione e conoscenza in particolari aree sensibili a rischio corruzione, rafforzamento di attività di presidio e di controllo dei processi interni, rafforzamento della trasparenza attraverso una riorganizzazione della sezione “società trasparente” come previsto dal d.lgs. 33/2013);
- è stata rafforzata l'analisi del contesto interno che costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione. Per far ciò è stata invero effettuata una dettagliata mappatura dei processi: è stata elaborata una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.
- è stato aggiornato il “sistema di valutazione del rischio” del gruppo, predisposto secondo la nuova metodologia introdotta da ANAC con il PNA 2019-2021, che comprende una valutazione del rischio corruttivo per processo, nonché l'elaborazione di specifiche misure di trattamento del rischio.
- per quanto attiene alla trasparenza è stato approvato, in allegato al piano, un documento contenente la totalità degli obblighi di pubblicazione, i flussi organizzativi che ne garantiscono l'attuazione, nonché le diverse responsabilità.
- è stato rafforzato l'istituto dell'accesso civico esplicitando le misure volte a dare attuazione allo stesso, nonché pubblicando sul portale del Gruppo la modulistica necessaria per l'istante.

Ad approvazione avvenuta si è poi passati ad affrontare alcune criticità rilevate dal RPCT tra cui la mancanza di una disciplina del Gruppo per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, il discriminio tra procedure di affidamenti di servizi ed incarichi di consulenza e collaborazione, nonché la carenza della tempestività dei flussi informativi per quanto attiene la sottosezione “incarichi esterni” e “Contratti pubblici” della sezione “Società Trasparente”.

Da quanto pubblicato nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2019, si evince che la società ha attuato una buona parte degli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione e dal decreto trasparenza. In particolare, ha integrato il suo modello della 231 con il piano anticorruzione, ha per l'appunto creato una sezione ad hoc per la pubblicazione obbligatoria dei documenti, ha individuato il suo responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Gruppo S.T.T Holding è sottoposto al controllo analogo ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e si attiene a quanto disposto dal Socio per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" approvato con delibera di c.c. n.68/17 del 13/07/2011 e successive modifiche.

Per quanto concerne la Privacy il Gruppo STTH ha recepito il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali. Le Società del Gruppo pur non avendo un'attività con il pubblico che possano presentare criticità di privacy si è comunque dotata di un ordinamento e di un Responsabile Protezione Dati (dau 2023/11 del 30/10/2023 del liquidatore di Authority ).

Con dau nr.2023/49 della controllante è stata approvata la policy WHISTLEBLOWING – Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità; infatti la a Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nell’Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;

il D. Lgs. 24/2023, “Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguarda invece la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e questo D.gs reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

il Legislatore, per meglio tutelare il dipendente pubblico che procede alla segnalazione degli illeciti, ha approvato l’inserimento nel D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 dell’art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;

il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”;

Nel caso di specie la società Stt holding spa in liquidazione, ha svolto gli opportuni approfondimenti sulle misure più idonee da adottare per rendersi *compliant* alle nuovi disposizioni di legge, ha optato di aderire all’offerta presentata dalla società partecipata del Comune di Parma, It City, per l’utilizzo della piattaforma “*OpenBlow*” del fornitore Laser Roma e, individuando nella persona del RPCT il soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni previo utilizzo della piattaforma informatica in uso, secondo le specifiche e le condizioni di tutela della riservatezza dei dati personali del segnalante.

## **D. Gestione del Personale**

Come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e dai decreti attuativi la società ha ricolloccato in altre società partecipate il personale in esubero. Ad oggi rimane in forza uno solo dei due dipendenti “Quadri”, alla luce di quanto esposto nel capitolo 1 Presentazione della Società.

## **E. Rapporti con il socio**

Il rapporto con il Socio Unico Comune di Parma è stato improntato alla individuazione degli obiettivi strategici e conseguente applicazione e implementazione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi.

## **Analisi situazione delle società del gruppo**

### **F. Stu Stazione Spa – aggiornamento situazione**

La società è stata costituita il 15/10/2003 dal Comune di Parma con lo scopo di realizzare un'unica importante opera, la riqualificazione urbana della Stazione e dell'area Ex Boschi, stabilendo in diverse convenzioni succedutesi nel tempo (l'ultima delle quali stipulata innanzi al Notaio Canali il 25 gennaio 2021, repertorio n. 71453, raccolta n. 31409) tutti gli obblighi e i doveri in capo alla società, nonché le modalità di reperimento delle risorse economiche e finanziarie necessarie per finanziare l'intera opera. Il Piano di Riqualificazione Urbana della Stazione e dell'area Ex Boschi è riferito a un comparto urbano piuttosto ampio e la sua finalità principale è la rigenerazione urbanistica delle aree intorno alla stazione ferroviaria di Parma. Per comodità progettuale l'intero intervento è stato ripartito in tre distinte fasi (o stralci): - la prima e principale ha riguardato la rilevante azione infrastrutturale di realizzazione del sottopasso al di sotto dell'immobile ferroviario e del fascio dei binari, sottopasso che ha resto accessibili fruibili le aree contermini; - la seconda fase riguarda la porzione di aree ricomprese a Nord del primo intervento, tra Via Alessandria e Via Brenta. In esse è prevista la realizzazione del continuum edilizio e spaziale che completerà il fronte settentrionale del nuovo quartiere; - la terza ed ultima fase riguarda le aree ad Ovest della stazione ferroviaria, ricomprese tra questa e Via Europa. Allo stato attuale sono ancora da realizzare le ultime due fasi.

A dicembre 2014, la società aveva concluso le opere relative al 1° Stralcio del Piano di Riqualificazione Urbana (P.R.U.) "Stazione FS - Ex Boschi" e allo stesso tempo, essendo in scadenza al 31 dicembre 2015 i termini temporali del vigente Piano di ristrutturazione ex art 182 bis della L.F. (omologato il 15 Maggio 2012), aveva avviato una lunga negoziazione con il principale creditore (Banca Popolare di Vicenza o BPVI) per la presentazione di un nuovo piano di ristrutturazione.

L'obiettivo del ricorso a nuova procedura era la possibilità di garantire, oltre all'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, il completamento del 2° e 3° stralcio del P.R.U. e al contempo la soddisfazione dei creditori e quindi la chiusura in bonis della società.

Il Comitato Tecnico di Banca Popolare di Vicenza, in data 22 Dicembre 2016, deliberò favorevolmente rispetto ai contenuti del nuovo Piano di Ristrutturazione del Debito presentato ma, a seguito della intervenuta liquidazione coatta della stessa banca, non fu possibile finalizzare l'iter procedurale.

Successivamente, i Commissari liquidatori di BPVI comunicarono l'approvazione della Bozza di Piano Industriale 2017-2021 di Area Stazione ma, rispetto al testo e alle condizioni a suo tempo pattuite, venne stralciata l'erogazione della Nuova Finanza prevista per un importo pari a 1,2 milioni di euro, in quanto Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa non aveva la licenza bancaria per poter erogare nuovi finanziamenti.

Alla luce di questa situazione, la Società chiese alla capogruppo S.T.T Holding Spa la disponibilità a subentrare nell'erogazione di tale obbligazione, che rappresentava una condizione essenziale per permettere alla società di riprendere la propria operatività. La capogruppo S.T.T chiese autorizzazione al Comune di Parma di sostenere finanziariamente la controllata e tale autorizzazione venne concessa con delibera di Consiglio Comunale n° 106 del 21.12.2017, con cui si autorizzava S.T.T Holding Spa alla rinuncia del credito vantato per 1,255 milioni di euro al fine di patrimonializzare la stessa Area Stazione STU (di seguito anche "STU").

In conseguenza di quanto appena descritto la società firmò in data 8 Maggio 2018 l'accordo con Società di Gestione delle Attività (in breve SGA, che nel frattempo aveva acquistato il credito da Banca Popolare di Vicenza in LCA) con la quale SGA (ora Asset Management Company S.p.A. o "AMCO") tramite cui rinunciava a 19.164.550,00 euro di credito vantato, garantendo alla società il riequilibrio patrimoniale, conditio sine qua non per la presentazione del ricorso ex art. 182 bis L.F., successivamente depositato in data 22 Maggio 2018. Detto ricorso ex art. 182 bis L.F. venne omologato dal Tribunale di Parma con

provvedimento emanato in data 16 Luglio 2018 e passato in giudicato il 1° Agosto 2018 (Omologa del 2018).

L'omologa doveva consentire alla società di procedere al completamento delle opere di urbanizzazione del secondo e terzo stralcio del PRU "Stazione FS - Ex Boschi" mediante l'utilizzo dei contributi pubblici stanziati.

Tramite i ricavi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà così valorizzato, si intendeva dar corso alla soddisfazione del creditore SGA (ora AMCO).

A seguire, la società provvide al pagamento dei creditori non aderenti e iniziò l'implementazione delle attività propedeutiche alla realizzazione delle attività di completamento del PRU, ivi incluso la fase di confronto con il socio di ultima istanza Comune di Parma per la sottoscrizione della nuova convenzione atta a disciplinare obblighi e diritti reciproci per l'attuazione e implementazione del P.R.U., sottoscrizione avvenuta infine il 25 gennaio 2021 (la "Convenzione").

Per colmare il divario temporale venutosi a creare tra l'Omologa del 2018 e la effettiva operatività della Società sancita solo nel 2021, Area Stazione presentò, con il supporto di advisor indipendente, un aggiornamento del Piano 182 bis, i cui termini di validità erano fermi al 31 dicembre 2021. All'interno del nuovo Piano, approvato dalla Società in data 22 marzo 2021, furono rilevate le ragioni degli scostamenti registrati e venne proposto un riscadenziamento al 31 dicembre 2024 delle tempistiche di rimborso dell'Esposizione Esigibile Aggiornata, in linea con il tempo ritenuto necessario per consentire il completamento del PRU e conseguentemente la realizzazione del piano di dismissione aggiornato (Piano Aggiornato).

Il Piano Aggiornato fu oggetto di analisi da parte dell'Asseveratore, che in data 26 marzo 2021 rilasciò una relazione asseverata, nella quale venne:

- confermato che, fermo quanto previsto per i Creditori Successivi (nella sostanza i creditori sorti successivamente alla Omologa del 2018 sino al 31 dicembre 2020), la Società ha soddisfatto tutti i Creditori Non Aderenti (come definiti nell'accordo di ristrutturazione dell'Omologa 2018) e raggiunto con S.T.T e con il Comune di Parma degli accordi di riscadenziamento dei rispettivi crediti vantati nei confronti di Area Stazione funzionali all'attuazione del Piano Aggiornato;
- attestato che, nonostante gli scostamenti registrati, il Piano rimane sostanzialmente invariato nei suoi aspetti rilevanti e fondamentali;
- confermato la veridicità dei dati contabili alla Nuova Data di Riferimento (31 dicembre 2020) sulla base dei quali è stato predisposto il Piano Aggiornato;
- attestato la fattibilità del Piano Aggiornato, anche in considerazione della stipula della Convenzione.

In conseguenza delle integrazioni apportate con il Piano Aggiornato 2021-2024, si rese infine necessario un coerente emendamento dell'Accordo di Ristrutturazione tra Area Stazione e AMCO (già SGA). Di conseguenza, allo scopo di realizzare il Piano Aggiornato, Area Stazione propose ad AMCO la stipula di un accordo integrativo non novativo all'Accordo di Ristrutturazione, che consentisse alla Società di dare esecuzione al Piano Aggiornato con la previsione di allungamento di tre anni del periodo di rimborso dell'Esposizione Esigibile Aggiornata e mantenimento della sospensione di ogni onerosità per tutto l'arco del Piano Aggiornato.

Tale Accordo asseverato è stato sottoscritto in data 1° giugno 2021, con Atto Notaio Canali, Rep. N. 72676.

Nello specifico dal punto di vista operativo, queste le attività avviate e in corso:

- erano state avviate nel 2019 attività preliminari finalizzate alla realizzazione del cosiddetto “Intervento Banchini” (strada di connessione Stazione-Via Trento e immobile correlato), ma a motivo dell’assenza della Convenzione sottoscritta, le medesime attività si erano dovute interrompere. Nelle more di tale situazione, la famiglia Banchini a causa del ritardo nella realizzazione degli immobili oggetto di retrocessione a suo favore secondo quanto previsto nell’Accordo, nel luglio 2020 ha escusso la garanzia fideiussoria concessa da Credit Agricole Italia S.p.A. con conseguente escusione da parte di quest’ultima della controgaranzia rilasciata nell’interesse di Area Stazione da S.T.T, che per l’effetto, è divenuta creditrice in regresso di Area Stazione per l’ulteriore importo di Euro 1.198.520,00.

Si precisa che l’intera operazione non ha impatto sulla valorizzazione economica delle aree di STU destinate alla vendita, in quanto la volumetria di nuova realizzazione sarà interamente suddivisa tra Struttura di uso Pubblico e unità immobiliari cedute in permuta originariamente alla famiglia Banchini ed ora a S.T.T.

- in data 31 Luglio 2019 è stato assegnata, a seguito di apposito Bando di gara, la Concessione Decennale di gestione del Parcheggio H, al valore di € 1.206.000 ovvero 6.000 € in più rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale. Il contratto di concessione sottoscritto con LINE S.p.A. di Lodi, risultata assegnataria della gara, è stato disdetto dalla medesima società (nel frattempo divenuta STAR MOBILITY S.p.A.), con PEC del 20.01.2022. Star Mobility S.p.A., dopo aver regolarmente onorato la prima scadenza contrattuale col versamento di € 402.000,00 al 31 gennaio 2020, ha accumulato un consistente ritardo nel pagamento della seconda rata che sarebbe dovuto avvenire il 31 gennaio 2021. A motivo della situazione pandemica, Area Stazione aveva avviato una interlocuzione con la società concessionaria mirato a ridefinire parzialmente i termini di pagamento del canone contrattuale. La società Star Mobility S.p.A. ha però respinto ogni ipotesi in tal senso, ritenendo di poter richiamare motivazioni utili a recedere legittimamente dal contratto. Area Stazione, per il tramite dei propri legali, ha fermamente respinto tale assunto e in data 07.02.2022 ha presentato istanza al Tribunale di Parma per l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per € 804.000,00 oltre Iva, corrispondenti alle rate 2021 e 2022 del canone contrattuale, essendo nel frattempo trascorso inutilmente anche il termine dell’ultimo versamento dovuto.

Nel frattempo, in data 22/04/2022, si è però concretizzato l’Atto di passaggio di proprietà della struttura del parcheggio da STU al Comune, previsto dalla Convenzione per il 31 luglio 2021 e poi rinviato a motivo del rallentamento operativo dovuto alla pandemia. A seguire, in data 12/01/2023, con “Atto ricognitorio della cessione del credito a titolo di canoni di concessione per la gestione del “Parcheggio H”, Area Stazione e Comune di Parma hanno confermato l’avvenuta cessione del credito pari a 804.000,00 derivante dal contratto di concessione già in essere con Line S.p.A. Tale liquidità, che verrà poi girata dal Comune ad Area Stazione, in base al Piano Industriale era dedicata in via esclusiva alla copertura dei costi gestionali correnti della Società all’orizzonte temporale del 2024. In tal modo, è stata garantita la copertura di detti costi, a prescindere dalle vertenze legate alla gestione futura del Parcheggio H. Come detto, la piena attività della Società era nel frattempo ripresa, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il 14 dicembre 2020 del nuovo testo della Convenzione tra STU e Comune di Parma, Convenzione scaduta in data 31.12.2015 e la cui stesura è stata oggetto di rielaborazione per poter recepire l’insieme delle vicende amministrative ed economico finanziarie intervenute dal 2013 al momento dell’Omologa del nuovo Piano ex art. 182 bis L.F. Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, l’Atto di Convenzione è stato sottoscritto in data 25.01.2021 innanzi al Notaio Canali, repertorio n. 71453, raccolta n. 31409, e a seguire in data 1° giugno 2021 è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Ristrutturazione con AMCO SPA.

A seguire, per avviare la collocazione sul mercato delle aree edificabili, la Società ha pubblicato, nel dicembre 2021 e nel febbraio 2022, due bandi pubblici di alienazione dei lotti edificabili facenti parte del II° Stralcio del PRU, finalizzati all'individuazione di un operatore economico interessato all'acquisto di tale area e alla riqualificazione del comparto urbanistico così come da pianificazione attuativa vigente.

L'alienazione di tali aree era stata proposta unitariamente per poter accogliere il vincolo operativo dettato dal Comune di Parma nell'ultima Convenzione sottoscritta nel gennaio 2021, che all'articolo 7 condiziona la possibilità di dar corso alla realizzazione delle urbanizzazioni solo a seguito dell'identificazione di un acquirente per le aree in questione e alla conferma delle scelte progettuali dell'acquirente stesso, clausola sostanzialmente applicabile solo in presenza di una scelta progettuale unitaria.

I valori delle aree posti a base di vendita erano quelli riportati nel Piano industriale di Area Stazione. Il primo bando riportava i valori da Piano, il secondo i medesimi valori abbattuti di una percentuale del 10% come previsto dal Piano stesso.

Entrambe le procedure sono andate deserte.

Tra i motivi di criticità manifestati dal mercato, il primo è legato alle tempistiche dell'intervento. La Convenzione stipulata tra la Società ed il Comune di Parma prevede infatti che le aree destinate alle opere di urbanizzazione vengano realizzate a cura di STU Area Stazione Spa, tramite affidamento lavori con bando pubblico. Tale fase progettuale e realizzativa – sempre secondo la Convenzione vigente – dovrebbe però essere avviata solo una volta che il privato acquirente/attuatore abbia esplicitato il lay out urbanistico del comparto, con un sostanziale differimento tra acquisizione dell'area e possibilità di "cantierizzare" da parte del privato.

Tale meccanismo è stato valutato come assolutamente impraticabile da parte di tutti operatori contattati.

Per questo, si sta verificando la possibilità del trasferimento in capo all'acquirente dell'onere di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione del relativo stralcio oggetto di acquisto.

Altro elemento determinante per il buon esito dell'alienazione riguarda il valore di vendita da porre a base d'asta, per il quale nel febbraio 2023 è stato affidato un incarico per la stesura di una perizia di valutazione attualizzata del valore delle aree stesse.

L'obiettivo connesso alla redazione delle nuove perizie estimative era di avviare un aggiornamento del Piano industriale 2021 – 2024 posto alla base del Piano di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Parma nel 2018.

Nel febbraio 2023 è stato quindi affidato alla società di valutazione immobiliare Knight Frank Italia S.r.l., - operatore internazionale di elevata reputazione - l'incarico di "Valutazione immobiliare di mercato degli assets della società, in conformità con l'attuale edizione dei RCS Valuation – Global Standards, che include gli International Valuation Standards". Le citate perizie sono state consegnate alla Società a marzo 2023 e dalle stesse è emersa una forte contrazione del valore degli asset sociali. Pertanto, all'esito di tale valutazione peritale, si è vista confermata la necessità di mettere mano al vigente Piano 182 bis, portatore di valori economici ormai palesatisi come non più adeguati all'attuale situazione di mercato; alla luce della menzionata intenzione di trasferire in capo all'acquirente dell'onere di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione del relativo stralcio oggetto di acquisto ne è scaturita una perizia di valutazione che ha determinato la necessità di una significativa svalutazione dei valori contabili riflessi per Euro 17,6 milioni.

Di conseguenza, è stato avviato un confronto col creditore bancario AMCO. Nel giugno 2023, anche in presenza dei propri legali, AMCO ha confermato la disponibilità ad avviare la procedura di aggiornamento dell'attuale Piano industriale della Società, oggi assoggettato alle modalità di cui all'art. 182 bis L.F. A seguire, la Società ha provveduto alla selezione dei professionisti cui affidare l'incarico di redazione del nuovo piano e quello di asseverazione.

Per queste motivazioni, nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 13 luglio 2023, previa condivisione anche con il Socio ultimo (Comune di Parma), si è votato di sospendere temporaneamente la convocazione dell'assemblea con all'O.d.g. l'approvazione del Bilancio 2022, in attesa di giungere ad una definizione degli accordi in essere. La decisione è stata presa nell'interesse della Società e dei suoi stakeholder al fine di garantire una valutazione completa e accurata dei rischi e delle possibili implicazioni sulle operazioni aziendali. La Bozza del progetto di Bilancio era in fase di avanzata elaborazione ma significativamente e pervasivamente influenzata dall'esito delle trattative in corso.

I tempi ipotizzati per la necessaria condivisione e la successiva asseverazione, avrebbero dovuto permettere di sottoscrivere il nuovo accordo entro l'anno 2023 e la conseguente convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio 2022 così come a seguire quella del Bilancio 2023;

purtroppo i tempi si sono ulteriormente dilatati ancorché i legali di Amco abbiano inviato una lettera – a maggio del 2024 - ove confermano che stanno valutando quanto prospettato dal piano nella sua ultima versione condivisa - una prima bozza di piano e di attestazione è stato predisposto alla fine del 2023 - confermando l'auspicio a perseguire il prospettato risanamento.

L'auspicio condiviso con AMCO a giugno 2023, di arrivare cioè ad avere il piano in bozza definitiva entro l'ottobre successivo, si è reso irraggiungibile e ad oggi il perfezionamento del piano è ancora in corso, a motivo di svariate tematiche tecnico economiche per le quali si ravvisa la necessità di ulteriore approfondimento, nonostante il susseguirsi di numerosi confronti avvenuti costantemente anche nel 2024, per aggiornare la situazione di partenza del piano, per rispondere alle numerose puntuale richieste documentali dell'asseveratore, per costruire il cronoprogramma da porre a base del piano industriale, per definire gli aspetti economici e temporali degli accordi con RFI, ulteriore soggetto coinvolto nelle trattative in quanto portatore di interesse nei confronti della Società.

Tenuto conto quindi che i tempi si sono ulteriormente dilatati, si ritiene necessario non procrastinare ulteriormente l'approvazione dei bilanci 2022 e 2023, recependo temporaneamente la perdita di valore degli assets immobiliari, anche a seguito della messa in liquidazione della Società susseguente ad una delibera del Consiglio Comunale di Parma che autorizza la controllante a procedere in tal senso datata 9 settembre 2024, prendendo atto nella sostanza che l'entità non rappresenta più un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito ma bensì finalizzato alla cessazione dell'attività attraverso il realizzo degli attivi posseduti. Pertanto, in data 9 settembre 2024 il Consiglio Comunale ha deliberato la messa in liquidazione della società evidenziando che:

- le attività tuttora in carico a Stu Stazione, in considerazione dell'avvenuta realizzazione del primo stralcio del programma di riqualificazione urbana, si possono ricondurre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla seguente o contestuale commercializzazione delle aree afferenti il 2° ed il 3° stralcio;
- con parere legale acquisito in data 26/09/2023, è stata accertata la possibilità che sia l'acquirente delle aree, nell'ambito del progetto di sviluppo del comparto, a realizzare le opere di urbanizzazione richieste, ferma restando l'applicazione della normativa in tema di appalti pubblici;
- nel contesto sopra delineato, dopo l'avvenuta vendita dei cespiti immobiliari, STU Stazione assumerebbe le funzioni di supervisione dell'avanzamento lavori, e di verifica della conformità ai progetti presentati dagli acquirenti e del rispetto degli standards urbanistici;
- agli organi societari ed alla struttura organizzativa di STU Stazione, oltre ai ruoli di cui al punto precedente, rimarrebbero in capo esclusivamente le attività connesse alla gestione e chiusura dei rapporti contrattuali e finanziari in essere ed il disbrigo degli affari correnti, attività tipiche della fase liquidatoria di una società;

Il Consiglio Comunale, ritenendo pertanto che le azioni e le competenze in capo a STU Stazione, ivi compresa la presentazione di un nuovo piano di risanamento aziendale (in una delle forme previste dal codice della crisi e dell'insolvenza) e la sottoscrizione dei conseguenti accordi attuativi con i creditori, possano essere espletate anche in regime di liquidazione della società da parte degli organi all'uopo nominati e quindi ritenendo di esprimere indirizzo favorevole alla deliberazione assembleare di scioglimento e messa in liquidazione della Società Area Stazione STU S.p.A, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), del codice civile, ed alla conseguente individuazione dell'organo liquidatorio e definizione dei suoi poteri, ha precisato che, ai sensi dell'art. 2489 del codice civile, l'organo di liquidazione avrà il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che, nel caso di specie, comprenderanno:

- la presentazione della proposta dei progetti di bilancio per gli esercizi 2022 e 2023 ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea, anche in ottica di discontinuità aziendale;
- la presentazione della proposta di un piano di risanamento, in una delle forme previste dalla normativa vigente in materia di crisi ed insolvenza aziendale, e la definizione e sottoscrizione degli accordi attuativi con i creditori;
- il completamento delle attività finalizzate alla dismissione dei cespiti immobiliari iscritti nell'attivo patrimoniale, nell'ottica di massimo realizzo al fine della soddisfazione dei creditori secondo le previsioni del piano di cui al punto precedente;

e che, pertanto, l'assemblea dei soci, in attuazione dell'art. 2487 del codice civile, dovrà definire i poteri dell'organo di liquidazione senza prevedere restrizioni o limitazioni oltre a quelle di legge o di statuto, fermo restando le eventuali e preventive autorizzazioni previste ai sensi di Regolamento sul controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma.

Alla luce di quanto sopra, la Società nel corso dell'esercizio 2022, ha recepito le svalutazioni emergenti dalle valutazioni peritali effettuate nel corso del 2023 che hanno determinato una perdita di esercizio nell'esercizio 2022 di Euro 18.128.598 ed un patrimonio netto negativo di Euro 17.602.837. Il sanamento di tale situazione di deficit patrimoniale, pienamente compatibile con l'attuale stato liquidatorio, è correlato alla conclusione degli accordi con

Amco, che, in caso di esito positivo, consentiranno il ripristino del patrimonio netto e la conclusione della liquidazione della Società; il buon esito di tali trattative si fonda sul confermato intento del Socio Unico, quale espressione degli intenti comunali, di addivenire ad un accordo con Amco con cui le interlocuzioni stanno tutt'ora proseguendo, seppur con una possibile definizione prevista non prima della fine dell'esercizio 2024. AMCO, anche in presenza dei propri legali, ha confermato la disponibilità a portare a termine la procedura di aggiornamento del vigente Piano industriale della Società, assoggettato alle modalità di cui all'art. 182 bis L.F.

Lo status liquidatorio della società non impedisce alla Società di proseguire talune attività sociali che sono comunque finalizzate alla vendita delle importanti aree di proprietà della Società al fine di risolvere definitivamente l'annoso e pluriennale problema di riqualificazione urbana dei terreni antistanti la stazione di Parma, pur in assenza del postulato della continuazione dell'attività sociale, non ricorrendone i presupposti per tutto quanto sopra descritto.

L'Amministratore, primo promotore della messa in liquidazione della Società divenuta efficace a far data dal 19 settembre 2024, ha predisposto il bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 11.23, non utilizzando i principi di liquidazione, applicabili solamente alle situazioni successive all'entrata nella fase di liquidazione, bensì i criteri di valutazione applicabili alle aziende in condizioni di funzionamento, tenendo però conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo nonché delle rilevanti incertezze in relazione alla stima del valore di realizzo delle attività connesse alle iniziative immobiliari iscritte in bilancio nelle rimanenze di magazzino, anche tenuto conto del mutato contesto sopradescritto.

### **Aggiornamento contenzioso in essere Authority Stu spa**

#### **Contenzioso Ponte Nord**

Con atto notificato in data 23 giugno 2016, Ponte Nord S.p.A. ha iniziato un procedimento arbitrale nei confronti di Authority STU e del Comune di Parma, in riferimento alle vicende della Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 2009 e avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica denominata "Ponte Nord", oltre ad alcuni lavori (c.d. Opere Calde) da realizzare in regime di concessione. Ponte Nord ha chiesto, in estrema sintesi: (a) lo svincolo delle garanzie prestate ad Authority; (b) la revisione del piano economico e finanziario con determinazione delle misure di riequilibrio; (c) la condanna delle convenute ad acconsentire al riequilibrio medesimo; (d) il risarcimento dei danni.

In corso di causa, Ponte Nord ha inoltre formulato "recesso condizionato" dalla Convenzione (da considerarsi operante solo in caso di mancato riequilibrio entro il dicembre 2020), con conseguente condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art.28 della Convenzione.

Il Comune di Parma non si è costituito in giudizio, deducendo di non essere parte della Convenzione.

Authority, invece, ha formulato numerose eccezioni preliminari in merito alla legittimità e procedibilità della domanda di arbitrato e ha contestato integralmente nel merito le richieste avversarie.

Esaurita la fase istruttoria, e fallite le trattative per il componimento bonario della lite, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il Lodo in data 2 marzo 2020, con "dissenting opinion" del Presidente.

Il Collegio: (a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Parma; (b) ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate da Authority; (c) ha stabilito l'effettiva sussistenza di uno squilibrio del piano economico finanziario; (d) ha, dunque, dichiarato il diritto di Ponte Nord ad ottenere il riequilibrio del PEF; (e) ha escluso di poter emettere un Lodo ex art.2932 c.c., ma ha comunque quantificato l'entità del valore di riequilibrio del PEF nei seguenti termini alternativi: € 1.445.070, ove la concessione sia prorogata per ulteriori 8 anni; € 2.605,906, ove tale proroga non intervenga; (f) ha ritenuto sussistente il diritto di Ponte Nord ad esercitare il recesso, laddove non intervenga il riequilibrio del PEF, quantificando il € 4.255.323,00 il relativo indennizzo.

La decisione presta il fianco a numerose censure, la maggior parte delle quali ben sintetizzate nella opinione difforme del Presidente. Authority, dunque, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2020, ha impugnato la pronuncia – della quale si è anche chiesta la sospensione in via cautelare - dinanzi la Corte di Appello di Bologna. La controversia è stata iscritta al RG 873/2020 e Ponte Nord si è ritualmente costituita. Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 10 gennaio 2023 con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Authority, è stata dichiarata la nullità del lodo sottoscritto in Reggio Emilia il 2 marzo 2020, con compensazione delle spese legali e delle spese di arbitrato.

Successivamente, con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2023, Ponte Nord ha convenuto in giudizio Authority e il Comune di Parma, dichiarando di voler riassumere avanti il Tribunale di Parma la causa precedentemente promossa in sede arbitrale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso operato da Ponte Nord dalla convenzione stipulata tra le parti in data 26 febbraio 2007 e la conseguente la condanna di STU e del Comune di Parma a "indennizzare" Ponte Nord. A detta di Ponte Nord tale accertamento, con conseguente condanna, sarebbero già stati pronunciati dal Collegio Arbitrale nel lodo

arbitrale del 2 marzo 2020, annullato, su istanza di STU, con sentenza della Corte di Appello di Bologna. Sulla base di tali premesse, che pongono una serie di questioni preliminari e di rito, Ponte Nord reitera le domande promosse in sede arbitrale e chiede l'accertamento della legittimità, ex art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 79 163 /2006 e art. 28 della Convenzione, dell'intervenuto recesso di Ponte Nord dalla Convenzione, con condanna delle convenute al pagamento di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 25 della Convenzione, della somma di euro 8.154.733.

In via subordinata Ponte Nord ribadisce la domanda già rigettata dal lodo arbitrale e chiede la condanna di STU e/o per essa del Comune di Parma ad acconsentire, per quanto necessario, alla revisione del Piano Economico Finanziario nella misura accertata e necessaria per consentire il riequilibrio economicofinanziario della Concessione, con conseguente aggiornamento del PEF ovvero con pronunzia che ne tenga luogo (ex art. 2932 c.c.) e, in ogni caso, l'accertamento del diritto di Ponte Nord S.p.A. ad ottenere, sin dalla data di emissione del certificato di collaudo, vale a dire sin dal 1° ottobre 2013, il rilascio delle Garanzie di cui agli artt. 3 (Prezzo) e 14 (Collaudi) della Convenzione. L'attrice chiede infine l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento di ogni (ulteriore) danno derivante a Ponte Nord dal ritardo nell'acconsentire tempestivamente al riequilibrio e/o dalla conseguente impossibilità di realizzare tempestivamente le opere contemplate dal piano. Authority si è tempestivamente costituita in giudizio, eccepido l'irritualità della riassunzione del giudizio arbitrale, travolto dalla declaratoria di nullità del lodo, e l'inutilizzabilità nel nuovo giudizio del lodo e della CTU svolta in sede arbitrale. Nel merito, Authority ha chiesto il rigetto di tutte le domande di Ponte Nord, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per motivi dettagliatamente esposti.

Il contenzioso è quindi ripartito nuovamente dal primo grado, sulla base delle medesime questioni.

Con provvedimento comunicato alle parti in data 28 febbraio 2024, il Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, stabilendo l'udienza per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito al 27 marzo 2024 e termine per il deposito della CTU al 16 ottobre 2024. La società ha individuato e nominato il proprio consulente di parte, e sono in corso le attività della CTU.

Dal punto di vista contabile, è stato mantenuto invariato l'accantonamento effettuato nei precedenti esercizi per Euro 3 milioni. Nonostante i pareri legali abbiano definito il rischio di soccombenza come "possibile" e non "probabile", si è ritenuto a titolo prudenziale di mantenere tale accantonamento specifico, che era stato quantificato sulla base delle risultanze del lodo arbitrale, il quale aveva stabilito l'entità del disequilibrio in 1.445.070 Euro in caso di proroga della concessione e in 2.605.906 in assenza di proroga, e aveva quantificato l'eventuale indennizzo per il concessionario in caso di recesso in Euro 4.255.323 Euro.

### **Contenziosi con la F.lli Manghi**

Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2019, la F.lli Manghi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha convenuto Authority STU dinanzi al Tribunale Civile di Bologna, onde sentirla condannare al pagamento di € 7.600.475,53, oltre interessi e spese di giudizio, quale pagamento di n.24 riserve relative al contratto di appalto del 15 febbraio 2011, n. rep. 34150, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto EFSA. Si è costituita in giudizio Authority STU, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Con ordinanza del 7 luglio 2020 il Tribunale ha ammesso la CTU richiesta da parte attrice, tenendo conto delle indicazioni offerte dalla convenuta.

I termini per il deposito della CTU, originariamente fissato al 14 giugno 2021, a seguito di diverse istanze di proroga presentate dal CTU, giustificate anche dal tentativo di trovare una soluzione transattiva della questione (poi non raggiunta), veniva rinviato al 15 gennaio 2024. Il Giudice fissava altresì l'udienza del 25 gennaio 2024 per precisazione delle conclusioni. La CTU definitiva veniva depositata in data 15 gennaio 2024 e con essa il CTU, in estrema sintesi, concludeva per la disapplicazione della penale per Euro 735.049,31 e riconosceva riserve per Euro 658.104,12.

Il CTU, in definitiva, ha stabilito che siano riconosciute alla Manghi circa il 10% delle pretese, non riconoscendo la legittimità delle penali applicate, e ha accolto accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria della Authority, facendo salve parte delle detrazioni operate al conto finale.

La causa è quindi stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui al 190 c.p.c., con decorrenza dal 18 aprile 2024.

La società ha in corso, da diversi anni, un altro contenzioso nei confronti della F.lli Manghi: la F.lli Manghi, infatti, nel 2015 questa aveva notificato un decreto ingiuntivo per circa 700.000 euro, provvisoriamente esecutivo, successivamente alla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis nel Registro Imprese, quindi in spregio alle previsioni del medesimo articolo, a cui aveva fatto seguito un pignoramento (poi riconosciuto illegittimo) sui beni immobiliari della società. Nel marzo del 2018 il tribunale di Parma ha revocato il decreto ingiuntivo dichiarando la propria incompetenza con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Authority. La causa è stata riassunta dalla Manghi presso il Tribunale delle Imprese di Bologna, ove Authority per mezzo dei suoi legali ha fatto valere le ragioni che l'hanno indotta a

non effettuare i pagamenti richiesti dalla controparte. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 19 settembre 2019. Tuttavia, con ordinanza del 25 maggio 2020 il Tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza in Cassazione, sospendendo la causa pendente. Il ricorso è stato respinto e la competenza del Tribunale di Bologna è stata confermata. Nel frattempo, a detto giudizio è stato riunito un altro contenzioso che vede la Società opporre la richiesta di pagamento avanzata dalla Banca cessionaria del credito (nella specie: FINO 2 Securitisation Srl). Detto contenzioso, originato davanti al Tribunale di Parma, è confluito nel contenzioso già pendente tra la società e il concordato F.lli Manghi in quanto ha ad oggetto le medesime fatture e, come si è detto, vede la Società destinataria della richiesta di pagamento sia da parte di F. Ili Manghi (cedente) che da parte della Banca (cessionario). Il Giudice di Bologna, tuttavia, con provvedimento del 13 gennaio 2022 ha ritenuto che il secondo procedimento (STU vs. FINO2) non andasse riassunto immediatamente nell'ambito del procedimento pendente avanti a lui (STU vs. Manghi) bensì andasse creato un fascicolo a parte avanti a un nuovo Giudice, dando poi la possibilità a tale Giudice di pronunciarsi sulla riunione dei procedimenti. Finalmente, con provvedimento del 29 settembre 2022, il nuovo Giudice ha accolto la tesi di Authority (ovvero ha ritenuto che vi siano validi motivi per riunire le due cause) quindi la causa R.G 343/2022 che ci vede opposti a Fino 2 è stata definitivamente riunita a quella precedentemente instaurata che ci vede opposti alla F.lli Manghi, ovvero R.G. 6440/2018.

Il giudice ha concesso i termini per le memorie istruttorie alle sole parti che erano coinvolte nella causa R.G. 343/2022 e assegnato la decorrenza dal 10 ottobre 2022 e quindi la causa è stata trattenuta in decisione il 16 maggio 2024. Si tratta di un giudizio intimamente connesso con la causa relativa alle riserve, avendo ad oggetto in parte le medesime somme, e il Giudice ha ammesso il deposito degli atti e dei documenti relativi all'opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento relativo alle riserve.

#### **Albertini / Prof Avv. Ruffolo**

Nel corso dell'esercizio 2023 è stato versato quanto dovuto alla controparte sulla base dell'ordinanza del Giudice per un importo complessivo di Euro 98.372, con utilizzo dell'accantonamento presente in bilancio. E' pervenuta una richiesta di ulteriori somme da parte dell'Impresa Albertini, a mezzo pec, alla quale la società ha risposto contestando ogni pretesa per mezzo del suo Avvocato.

#### **Conclusioni dell'organo amministrativo**

La società STT Holding S.p.A. in seguito alla chiusura anticipata delle procedure ex art 182 bis L.F (vedasi paragrafo A) ha raggiunto gli obiettivi di razionalizzazione del Gruppo indicati dal Socio Unico Comune di Parma. Nello specifico, la società ha completato il processo di ristrutturazione del Gruppo dal punto di vista organizzativo e economico patrimoniale mediante fusione per incorporazione delle controllate al 100% Alfa s.r.l in liquidazione e Casadesso s.r.l in liquidazione avvenuta in data 20 Novembre 2018 e mediante la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 14 Dicembre 2018 la controllata Metro Parma s.r.l in liquidazione.

La società possiede cespiti patrimoniali originariamente ceduti per la valorizzazione, anche attraverso le società di scopo appartenenti al gruppo e, ora, in gran parte riassorbite. La prospettiva per l'Amministrazione è quella di rientrare in possesso di tali cespiti, sui quali è in corso la predisposizione di progettualità ritenute strategiche (ex Scalo Merci in Viale Fratti, Ex Macello in Via del Taglio etc), anche attraverso la partecipazione alle linee di finanziamento previste dal PNRR. Il processo di riassegnazione degli immobili è già stato avviato su alcuni terreni che torneranno nella disponibilità dell'ente a seguito dell'esercizio di clausola risolutiva prevista *ab origine* nei contratti di cessione.

Nel corso degli esercizi oggetto di relazione il liquidatore ha posto in vendita alcuni cespiti, ritenuti anche dal Socio Unico, non strategici ed essenziali, così come ha collaborato con gli organi competenti per risolvere questioni insorte sull'ordine pubblico e sulla raccolta dei rifiuti, quest'ultima in area CAL.

STT oltre a svolgere la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore delle società di scopo, che fanno parte del gruppo, a parte Area Stazione, dove si registra la presenza (dal 14/09/2021 prot. 2021/23) dell'ing. Giacomo Minari, assunto a tempo indeterminato, quale figura operativa funzionale alla realizzazione dell'intervento pubblico PRU Stazione affidato dal Comune di Parma, svolge attività di supporto finanziario laddove necessario al fine di garantire, l'operatività, delle partecipate, in attesa di definire, quanto riportato in precedenza.

Il socio Comune di Parma ha avviato alcune valutazioni per la possibile costruzione di un documento

organico e complessivo che esamini le diverse relazioni tra Comune e società del Gruppo STT sia in termini di attività / progettualità da completare sia in termini di posizioni finanziarie / patrimoniali / contrattuali che possono determinare valutazioni e scenari alternativi nella migliore individuazione del percorso di razionalizzazione del Gruppo coerentemente alle progettualità e agli obiettivi individuati dall'Amministrazione Comunale nei futuri documenti di programmazione strategica e che porterà alla messa in liquidazione della holding e la possibile riassegnazione dell'unica risorsa di personale ad oggi presente in organico nelle società tuttora operative.

Parma, 23 settembre 2024

S.T.T Holding SpA in liquidazione

Il liquidatore

(Dr. Thomas Gardelli)

